

**Ricorso proposto il 2 gennaio 2008 — Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen/Commissione**

(Causa T-2/08)

(2008/C 64/86)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Rosengeld e G.-B. Lehr)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni del ricorrente**

- annullamento della decisione della Commissione 23 ottobre 2007, C(2007) 5109 def., relativa ad aiuti di Stato concessi dalla Repubblica federale di Germania per l'introduzione della televisione digitale terrestre (DVB-T) nella Renania settentrionale-Vestfalia;
- condannare la convenuta alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il ricorrente impugna la decisione della Commissione 23 ottobre 2007, C(2007) 5109 def., relativa all'aiuto di Stato C 34/2006 (ex N 29/2005 e ex CP 13/2004), in cui la Commissione ha deciso che non è compatibile con il mercato comune l'aiuto di Stato concesso dalla Repubblica federale tedesca ad emittenti radiotelevisive privata nell'ambito dell'introduzione della televisione digitale terrestre nella Renania settentrionale-Vestfalia e notificato alla Commissione.

A sostegno del suo ricorso il ricorrente anzitutto afferma che la decisione impugnata viola l'art. 87, n. 1, CE, in quanto il provvedimento è stato erroneamente qualificato come aiuto di Stato. In tale contesto viene altresì invocata una violazione dell'art. 253 CE.

Inoltre, il ricorrente sostiene che nell'ambito della valutazione di cui all'art. 87, n. 3, lett. c), CE, è stato utilizzato un metodo di analisi illegittimo. A tale riguardo il ricorrente deduce anche vari errori di discrezionalità e di valutazione e una violazione dell'art. 253 CE.

A causa di tali errori di discrezionalità e di valutazione viene inoltre invocata una violazione dell'art. 87, n. 3, lett. b) e d), CE.

Infine, il ricorrente afferma che il provvedimento in esame è comunque compreso nella deroga settoriale di cui all'art. 86, n. 2, CE. Una violazione dell'art. 253 CE viene invocata anche su questo punto.

**Ricorso proposto il 2 gennaio 2008 — Coedo Suárez/Consiglio**

(Causa T-3/08)

(2008/C 64/87)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Angel Coedo Suárez (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

**Conclusioni del ricorrente**

- Dichiarare il ricorso ricevibile;
- annullare la decisione del Consiglio 30 ottobre 2007, in quanto nega al ricorrente l'accesso richiesto a diversi documenti del Consiglio relativi e successivi ad un incidente occorso tra il ricorrente ed uno dei suoi colleghi in data 19 febbraio 2004 (processi verbali di riunioni interne, conclusioni d'inchiesta e un rapporto del servizio di sicurezza);
- condannare il convenuto alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l'annullamento della decisione 30 ottobre 2007, adottata dalla DG F del Segretariato generale del Consiglio, recante rigetto della sua domanda confermativa di accesso a documenti relativi ad un incidente sopravvenuto tra il ricorrente ed uno dei suoi colleghi.